



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 31.10.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di :

Sig. Giovanni TAVILLA (Presidente F.C. Bocapellaro 1921), Sig. Vitaliano LATELLA (vice Presidente F.C. Bocapellaro 1921), Sig. Antonio COGLIANDRO (dirigente F.C: Bocapellaro 1921), Sig. Antonino ZIMBALATTI (dirigente F.C: Bocapellaro 1921), per rispondere della violazione dell'art. 3, comma i del C.G.S., in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, e dell'art. 1, comma i, del C.G.S. della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, come descritto nella parte motiva;

la società F.C. BOCAPELLARO 1921, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;

sentito per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello;

rilevato che in data 29.4.2005 il giornale "Il Quotidiano" pubblicava le dichiarazioni rilasciate dai sigg. Giovanni Tavilla, presidente F.C: Boca Pellaro, Vitaliano Latella, vice-presidente F.C. Boca Pellaro, Antonio Cogliandro e Antonino Zimbalatti, entrambi dirigenti dell'F.C. Boca Pellaro;

tali dichiarazioni sono state rese all'indomani delle decisioni relative alla gara Palmese – Boca Pellaro del 10.4.2005 valida per il Campionato di Eccellenza, con la quale veniva inflitta a quest'ultima la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e di un punto di penalizzazione in classifica per non essersi ripresentata in campo dopo l'intervallo;

le dichiarazioni sono lesive della reputazione del Comitato Regionale Calabria e del suo Presidente e integrano le violazioni contestate a Tavilla Giovanni, Latella Vitaliano, Cogliandro Antonio e Zimbalatti Antonino;

Tuttavia la gravità delle dichiarazioni è differente, apparendo molto più lesive le esternazioni di Latella, Zimbalatti e Cogliandro, rispetto a quella del Presidente Tavilla;

le sanzioni devono, conseguenzialmente, essere graduate in relazione alle diversi responsabilità;

sussiste la responsabilità oggettiva della società di appartenenza;

P.Q.M.

irroga al Presidente Sig. Giovanni TAVILLA la sanzione dell'inibizione fino al 30 NOVEMBRE 2005;

al vice presidente LATELLA Antonio ed ai dirigenti Vitaliano COGLIANDRO e Antonino ZIMBALATTI la sanzione dell'inibizione fino al 30 APRILE 2006 ed alla società F.C. BOCA PELLARO 1921 l'ammenda di € 300,00.

RECLAMO N. 16 della società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO

avverso la regolarità della gara Appigliano Calcio – Calcio Acri (0 – 5) del 9.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Francesco.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
vista la nota del Comitato Regionale Calabria Ufficio Tesseramenti;
rilevato che il calciatore Simonetti Francesco nato il 2.4.1983, risulta essere tesserato con la società A.C. Comprensorio Amantea dal 13.8.2005 e successivamente trasferito a titolo temporaneo alla società Calcio Acri dal 20.9.2005;
che quest'ultimo trasferimento non è stato ratificato dal Comitato Regionale Calabria - Ufficio Tesseramenti per violazione dell'art. 100, comma 2 delle N.O.I.F.;
che pertanto il calciatore Simonetti non aveva titolo per partecipare alla gara Aprigliano – Calcio Acri del 9.10.2005;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società CALCIO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 17 della società A.S.D. PRESILA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 12.10.2005 (ammenda di € 400,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SCARNATI Francesco per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
esaminato il referto arbitrale dal quale non si evincono dubbi circa i fatti che hanno comportato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo;
rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice alla società Presila Calcio e al calciatore Scarnati Francesco sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 31/10/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)